Codice A1503B
D.D. 30 settembre 2022, n. 533
Determinazione Dirigenziale n. 435 del 08/08/2022. Annullamento d'ufficio parziale in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i.

ATTO DD 533/A1503B/2022 DEL 30/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1503B - Formazione professionale

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 435 del 08/08/2022. Annullamento d'ufficio parziale in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che:

- con D.D. n. 330 del 21/06/2022, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla "Direttiva relativa all'Offerta formativa regionale per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) periodo 2022–2024" di cui alla D.G.R. n. 3-5145 del 31/05/2022, è stato approvato quale "Allegato 1" l'Avviso regionale per il finanziamento di corsi di Operatore Socio-Sanitario periodo 2022-2024 (di seguito "Avviso") con una dotazione finanziaria di Euro 23.000.000,00;
- l'Avviso stabilisce tra l'altro:
  - al punto 5 "Soggetti attuatori", i requisiti di ammissibilità che devono possedere gli operatori per poter accedere alla valutazione di merito della proposta progettuale presentata;
  - in particolare, al secondo paragrafo la necessità di avere maturato una comprovata esperienza nella programmazione e gestione dei corsi per "Operatore Socio Sanitario", ovvero aver gestito almeno un percorso formativo nel triennio 2018-2021 (punto i.);
  - al punto 7.1 "Definizione della <<dotazione finanziaria>> correlata ai piani formativi", la specificazione che la suddetta esperienza è costituita da corsi svolti nel triennio 2018-2021 nell'ambito delle Direttive della Regione Piemonte "Mercato del Lavoro" (c.d. MdL) e "Corsi Riconosciuti";
  - al terzo paragrafo del punto 5, che possono partecipare alla selezione anche gli operatori che hanno maturato la suddetta esperienza al di fuori della Regione Piemonte, sempre con riferimento al triennio 2018/2021 (c.d. nuovi operatori);
- con D.D. n. 361 del 05/07/2022 è stato nominato il Nucleo di Valutazione per la selezione delle proposte progettuali, successivamente modificato con D.D. n. 373 del 13/07/2022.

Dato atto che:

- nei modi e nei tempi stabiliti dall'Avviso, sono pervenute complessivamente n. 32 domande di finanziamento;

- le stesse sono state verificate ai fini dell’ammissibilità dall’ufficio competente del Settore Formazione Professionale;
- in esito a tale istruttoria, sono risultate ammissibili n. 30 domande e le relative proposte progettuali sono state valutate nel merito dal Nucleo di valutazione appositamente costituito;
- la verifica di ammissibilità e la valutazione di merito sono state svolte secondo i criteri prescritti nell’Avviso;
- tutta la documentazione inerente l’attività di istruttoria e valutazione è agli atti del Settore Formazione Professionale della Regione Piemonte.

Rilevato altresì che, a fronte della particolare situazione di fabbisogno formativo espressa dal Settore Sanità della Regione Piemonte con la D.G.R. 6-3948 del 22/1/2021, si è riscontrata l’urgenza di rendere pubblici gli esiti delle valutazioni al fine di consentire agli operatori interessati la pianificazione e la programmazione dei corsi da porre in essere in una successiva fase di presentazione delle proposte didattiche.

Dato atto che, pertanto, con D.D. n. 435 del 08/08/2022 si è provveduto a:
- approvare, ai soli fini amministrativi, l’Allegato 1 contenente la graduatoria delle domande “approvate e finanziabili” e l’elenco delle domande “non ammissibili”, subordinando l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti all’autorizzazione dei piani formativi approvati e all’assunzione dei relativi impegni di spesa;
- rinviare l’autorizzazione dei piani formativi approvati e l’impegno di spesa a favore dei beneficiari a successivo provvedimento da adottarsi a seguito dell’assegnazione delle risorse PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte.

Preso atto del ricorso presentato innanzi al TAR da un operatore e notificato alla Regione Piemonte in data 13 settembre 2022.

Rilevato che non è stata inviata agli operatori B346 AGENZIA CIFI e B222 FINIS TERRAE la comunicazione dei motivi ostativi all’ammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., consistenti nella mancanza dei requisiti del soggetto proponente richiesti dall’Avviso.

Visto l’art. 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i., che dispone espressamente “ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici […] e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.

Considerato:
- che l’esercizio del potere di autotutela, qualora si ravvisi un vizio di legittimità che possa pregiudicare il corretto svolgimento di una procedura di selezione, trova fondamento nei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);
- il preminente interesse pubblico di concludere il procedimento avviato con l’Avviso attraverso un provvedimento legittimo e senza impedire lo svolgimento delle attività propedeutiche da parte degli operatori presenti nella graduatoria approvata ai soli fini amministrativi.

Verificato che nel caso specifico ricorrono i presupposti di legittimità ed opportunità per agire in autotutela.

Ritenuto di:

- annullare parzialmente d'ufficio, in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. 435 del 08/08/2022, con riferimento esclusivo all'elenco delle domande "non ammissibili" riportato nell'Allegato 1;
- trasmettere il presente provvedimento a tutti gli operatori che hanno presentato domanda di finanziamento nell'ambito dell'Avviso approvato con D.D. n. 330 del 21/06/2022;
- comunicare formalmente agli operatori B346 AGENZIA CIFI e B222 FINIS TERRAE, ai sensi dell'art 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda presentata;
- sospendere l'efficacia della graduatoria delle domande "approvate e finanziate" di cui all'Allegato 1 alla D.D. n. 435 del 08/08/2022 sino all'esito della definizione del procedimento conseguente alla comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i., che si concluderà con un provvedimento espresso da adottarsi entro e non oltre il 4 novembre 2022.

Ritenuto di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 97 Cost.;
- L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- L.R. n. 63/1995;
- L.R. n. 23/2008;

DETERMINA

1. di annullare parzialmente d'ufficio, in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. 435 del 08/08/2022, con riferimento esclusivo all'elenco delle domande "non ammissibili" riportato nell'Allegato 1;

2. di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli operatori che hanno presentato domanda di finanziamento nell'ambito dell'Avviso approvato con D.D. n. 330 del 21/06/2022;

3. di comunicare formalmente agli operatori B346 AGENZIA CIFI e B222 FINIS TERRAE, ai sensi dell'art 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda presentata;

4. di sospendere l'efficacia della graduatoria delle domande "approvate e finanziate" di cui all'Allegato 1 alla D.D. n. 435 del 08/08/2022 sino all'esito della definizione del procedimento

conseguente alla comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 1, della L. n. 241/1990 s.m.i., che si concluderà con un provvedimento espresso da adottarsi entro e non oltre il 4 novembre 2022;

5. di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione prevista dal D. Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1503B - Formazione professionale)
Firmato digitalmente da Enrica Pejrolo